

LA SCRIVANIA IMPRESAINUNGIORNO Novità normative sul suap e presentazione del percorso formativo

21 settembre 2023, ore 10:00 - 12:00

Domande & risposte

Le risposte sono state fornite dai relatori:

Dott. Gianfranco Careri e dott. Andrea Nanni – Camera di commercio di Verona

Dott.ssa Isabella Salza – Delivery Unit nazionale – Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri



in collaborazione con:



Domanda: Gli utenti riferiscono che il Registro Imprese VR pretende che venga presentata contestualmente all'effettivo inizio, vi risulta?

Risposta: Salve, il Registro Imprese chiede la presentazione contestuale della Scia e l'inizio immediato per le Scia inerenti le attività regolamentate di propria competenza.

Domanda: Nel caso di SCIA nuovo esercizio vicinato o simile come è possibile pretendere che venga trasmessa il giorno dell'apertura del negozio?

Risposta: Salve, per la denuncia di apertura di esercizio di vicinato il Registro Imprese di Verona non richiede l'inoltro il giorno stesso della presentazione della Scia in quanto l'interessato ha 30 giorni di tempo per inoltrare la relativa pratica al registro delle Imprese."

Domanda: Proprio perché l'interessato vuole iniziare in regola, l'invio lo fa preventivamente all'apertura

Risposta: Sì in concreto sì, ma la norma comporta che possa farlo contestualmente

Domanda: Perfetto. Quindi al prossimo utente che riferisce di dover presentare la SCIA contestualmente all'apertura inoltro la risposta del relatore ore 10:48 g

Risposta: Assolutamente sì; non abbiamo mai richiesto la presentazione di una pratica di inizio attività di vicinato lo stesso giorno in cui lo stesso ha presentato la Scia

Domanda: Probabile che l'utente non abbia allora recepito correttamente l'informazione

Risposta: La presentazione contestuale della Scia alla pratica di competenza del Registro Imprese è richiesta, come Le dicevo, solo per le attività regolamentate di nostra competenza (autoriparazione, pulizie, facchinaggio, impiantistica, ingrosso non alimentare) proprio perché l'applicativo non consente differente modalità di invio (ovvero l'invio differito della pratica rispetto alla Scia).

Realizzato nell'ambito della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8, CUP H18122000500007



in collaborazione con:



Domanda: I 60 giorni per il controllo sostanziale da parte dell'ufficio competente partono dalla data di presentazione della SCIA al SUAP oppure dalla data di protocollazione dell'Ufficio preposto (di quando la riceve dal SUAP)?

Domanda: Inoltre, se dopo i 30 o 60 giorni ci fosse comunicato una antimafia non **corretta** possiamo procedere a sospendere/chiusura attività in autotutela?

Domanda: Vista la carenza di personale è possibile fare un regolamento e procedere solo con un controllo a campione sulle scie?

Domanda: Posto che la norma nazionale prescrive la Conferenza di Servizi quando devono essere ottenuti due o più atti di assenso e mi sembra manchi specifica normativa regionale, è possibile, con il regolamento di funzionamento del SUAP, prevedere l'obbligo della CdS anche quando debba essere acquisito un solo atto di assenso? Ovviamente per ragioni di certezza dei termini del procedimento.

Domanda: La ricevuta "di deposito" costituisce atto autorizzatorio: la data della ricevuta deve coincidere con quella del deposito della pratica?

Domanda: Ovvero: quanti giorni possono passare fra la data di deposito e quella della ricevuta?

Domanda: La data di rilascio della ricevuta costituisce la data di partenza del conteggio dei termini? Costituisce la data di partenza del conteggio dei termini anche per gli Enti Terzi?

Risposta: Come già precisato dalla dr.ssa Salza i termini decorrono dalla data di presentazione della pratica.

Risposta: Sì assolutamente. La riforma recata dall'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241 del 1990, fa salva l'autotutela della PA

Risposta: Il controllo sostanziale di fatto è sempre "a campione" ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445 del 2000

Risposta: L'indizione della conferenza di servizi dovrebbe essere prevista espressamente dalla normativa di rango primario, cioè da una legge regionale. In questo caso, si tratterebbe di una prassi "virtuosa", perché applica una semplificazione procedimentale. Non vedo controindicazioni

Risposta: Sì

Risposta: Zero

Risposta: Sì ad entrambe
Le risposte discendono da quanto previsto dall'art. 18-bis, l. n. 241 del 1990, introdotto dal d.lgs. n. 216 del 2016;

Realizzato nell'ambito della
Convenzione tra la Regione del
Veneto e l'Unione Regionale
delle Camere di Commercio
del Veneto. Legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3, art. 8,
CUP H18122000500007



in collaborazione con:



Domanda: Trovo particolarmente difficile gestire le pratiche di AUA in quanto il comune riceve l'istanza che inoltra alla Provincia. A sua volta la Provincia anche dopo un mese indice la conferenza di servizi dando compito al suap di convocare gli enti. Quindi il suap ha un ruolo ibrido. Vorrei capire se in altre province (io sono di Belluno) vengono seguiti procedimenti diversi.

Domanda: Può essere ripetuto l'indirizzo mail Dott.ssa Salza

Domanda: Salve, in caso di mancato controllo di una SCIA da parte di un Ente coinvolto o del SUAP e scadenza dei giorni (es per motivi di eccesso di pratiche) vi è in ogni caso la responsabilità della ditta o del professionista che hanno dichiarato nella SCIA il rispetto delle normative e dei regolamenti? grazie

Domanda: Il divieto di prosecuzione attività deve essere trasmesso entro 60 gg dalla presentazione della SCIA?

Domanda: Quanto si apre una nuova attività facciamo anche il controllo antimafia la cui risposta arriva oltre i 30 giorni o non arriva proprio. Come procedere? chiudiamo comunque positivamente la pratica per rispettare i 30 giorni o lasciamo il silenzio assenso?

Risposta: Non conosco altre esperienze, ma credo che si siano adottate delle prassi per consentire il rispetto dei termini del procedimento (il caso segnalato è sicuramente non conforme alla tempistica normativamente prevista). Sarebbe utile fare degli accordi/convenzioni in cui i soggetti coinvolti nel procedimento si impegnano (autovincolandosi) al rispetto dei termini.

Risposta: Indirizzi helpdesk dell'Ufficio per la semplificazione e digitalizzazione: ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it i.salza@governo.it

Tel. Help-desk : 066899.7160

Risposta: La responsabilità per dichiarazioni false o mendaci non consente di conformare l'attività alla normativa vigente. L'art. 21 della l.n. 241 del 1990 lo prevede espressamente facendo salvo il potere di controllo delle amministrazioni competenti.

Risposta: Sì altrimenti è inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l.n. 241 del 1990

Risposta: La mancata risposta da parte dell'amministrazione competente provoca la responsabilità dell'amministrazione stessa. Il SUAP, in conformità alla normativa vigente, decorsi i termini perentori applica il silenzio assenso. Resta sempre la possibilità di agire in autotutela in caso di esito negativo dei controlli.

Realizzato nell'ambito della
Convenzione tra la Regione del
Veneto e l'Unione Regionale
delle Camere di Commercio
del Veneto. Legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3, art. 8,
CUP H18122000500007



in collaborazione con:



Domanda: L'art. 38, comma 3, h) del DL 118/2008, convertito dalla Legge 133/2008, prevede che "in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi".

In questo procedimento, il silenzio dell'Ente terzo, vale come silenzio-assenso oppure come silenzio-inadempimento?

Se vale come silenzio-inadempimento, come si dovrebbe comportare il SUAP, che paradossalmente non ha la competenza, relativa alle funzioni dell'Ente terzo silente?"

Domanda: I singoli uffici SUAP tardano spesso a comunicare il deposito di pratiche che li riguardano: questo ritardo è legittimo o deve essere considerato una disfunzione? questo ritardo va a scapito dei termini temporali dell'Ente Terzo (accorciandoli)?

Risposta: L'inerzia dell'ente terzo vale come silenzio-assenso in conformità alle modifiche recate alla normativa che si applica al SUAP dal 2016 in poi e la responsabilità ricade sull'amministrazione competente che è rimasta inerte.

Risposta: E' una disfunzione e si applica l'art. 18-bis, l. n. 241 del 1990, secondo cui: "Le istanze, le segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente". Il ritardo incide sui termini di ciascuna amministrazione per l'espressione del parere di competenza, riducendoli poiché, come espressamente previsto dalla legge n. 241 del 1990, sono termini perentori e la decadenza comporta l'applicazione del silenzio assenso.

Realizzato nell'ambito della
Convenzione tra la Regione del
Veneto e l'Unione Regionale
delle Camere di Commercio
del Veneto. Legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3, art. 8,
CUP H18I22000500007



in collaborazione con:



Domanda: Abbiamo riscontrato che il Registro Imprese non è al corrente dell'eventuale divieto di prosecuzione attività relativo a SCIA, quindi da visura camerale si trova l'iscrizione dell'attività quando invece il Comune ha chiuso negativamente il procedimento

Risposta: Forse non sa che la normativa Registro Imprese ci obbliga all'iscrizione dell'istanza entro 30 giorni dalla data di presentazione della pratica e che difficilmente l'istruttoria di una Scia viene chiusa in questo termine.

Domanda: Noi ci siamo organizzati manualmente, cioè in caso di invio provvedimento negativo mettiamo in indirizzo anche la CCIAA, ma dovrebbe essere un automatismo onde evitare iscrizioni non autorizzate

Risposta: In caso di Scia è praticamente impossibile non iscrivere un'attività quando la stessa viene allegata alla pratica R.I.; possiamo solo procedere ad inibire un'attività quando ci viene comunicato il rigetto della Scia.